Allegato alla determinazione dirigenziale n. 28/2017

"Progetto il Lupo in Liguria"
Disciplinare di incarico per la riduzione del conflitto tra aziende zootecniche e presenza del lupo sul territorio dei Comuni del Parco

TRA

L'Ente Parco Antola con sede in Busalla, p.zza Malerba 8, 16012 Busalla (GE) codice fiscale 95045610102 e partita IVA 01604390995, rappresentato dal Direttore Dott. Antonio FEDERICI a ciò autorizzato con Deliberazione del Consiglio n. 35 del 20/12/2016;

E

La Società IL PIVIERE s.r.l. di Gavi (AL) partita iva 03819220108 nella persona di Massimo Campora nato a Genova il 04/10/1965 e residente in Arquata Scrivia (AI), nella sua qualità di Presidente di seguito anche denominato per brevità "Società";

PREMESSO

- che con Deliberazione del Consiglio n. 28 del 20/12/2016 è stato approvato il documento programmatico triennale 2017-2019 ed in particolare l'Azione n. 5 "Mitigazione conflitti lupo-zootecnia e prevenzione danni da predazione";
- che la normativa vigente accorda alla specie lupo (Canis lupus) una importante tutela, in quanto "particolarmente protetta" ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e specie prioritaria ai sensi dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e dell'Allegato B del DPR 8 settembre 1997, che recepisce detta Direttiva;
- che con Deliberazione del Consiglio n. 35 del 20.12.2016 è stata approvata la prosecuzione e l'attivazione per il 2017 degli interventi finalizzati all'attenuazione del conflitto tra attività zootecniche e presenza del Lupo nel comprensorio del Parco dando mandato al direttore di provvedere con proprio atto all'affidamento del servizio alla Società "Il Piviere" s.r.l. di Gavi (AL) p. Iva 02203290065;
- che con nota prot. n. 1784 del 19/12/2017 la Società ha presentato presso codesto Ente un dettagliato programma di azioni per l'anno 2017
- che si rende opportuno disciplinare compiutamente i rapporti tra la società e l'Ente Parco Antola e che gli stessi hanno dato la propria e piena disponibilità ad assumere l'incarico

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSA

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - DEFINIZIONE DELL'INCARICO

L'Ente Parco Antola, conferisce alla Società l'incarico per lo svolgimento di azioni di riduzione del conflitto tra aziende zootecniche e presenza del lupo sul territorio dei Comuni del Parco Naturale Regionale dell'Antola di cui alla premessa. La prestazione verrà resa nel comprensorio delle due vallate del Parco, con particolare riferimento ai Comuni del Parco. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dalla società nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo

carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi.

L'attività della Società dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Committente, ed in particolare in relazione a quanto emerso con il monitoraggio regionale condotto nell'ambito del Progetto "il Lupo in Liguria", fornendo al Committente stesso tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi l'attività affidatagli. In particolare la Società dovrà svolgere le seguenti attività:

A) Azione A:

- Recupero dati numerici sulla presenza del lupo all'interno del territorio del Parco o/e nel contesto dei Comuni del Parco, attraverso fototrappolaggio. perizie sulle predazioni (a cura del Servizio Regionale), raccolta di eventuali campioni fecali in alcool etilico particolarmente freschi da conservarsi per eventuali future estrazioni di DNA, testimonianze verbali attendibili (in buona parte raccolte tramite una rete di osservatori presenti nei diversi territori che con costanza collaborano con i sottoscritti);
- in caso di presenza assidua del predatore in aree critiche (allevamenti zootecnici, aree di pascolo intensivo, recinti, zone di stabulazione per ovicaprini), verrà attivato un livello superiore di monitoraggio indirizzato ad individuare la frequenza con la quale il predatore visita le aziende zootecniche e le strategie di predazione che adotta caso per caso.

B) Azione B: rappresenta l'azione che divulga le risultanze dell'Azione A e dei continui aggiornamenti che giungono da tutta Italia sulla biologia del lupo, sulle tecniche di difesa delle attività zootecniche, sull'influenza del predatore sull'attività venatoria e sulla presunta interferenza con le attività ludico-ricreative che sul territorio si svolgono.

L'obbiettivo dell'azione è il seguente:

- l'azione mira a produrre una generale sensibilizzazione e informazione sulla presenza del predatore, attraverso una serie di incontri tematici con i differenti stakeolders che operano all'interno dei comuni del Parco. Considerati i risultati ottenuti con il Progetto 2016 dovranno essere organizzate: numero 1 (una) riunione con il mondo venatorio, e numero 2 (due) riunioni pubbliche/didattiche con la popolazione (una in Valle Trebbia e una in Valle Scrivia). In questo contesto a carico della Società vi sarà la definizione del programma e del sito d'incontro, la predisposizione di filmati, documenti e dati relativi all'attività di divulgazione nonché l'indicazione dei soggetti interessati di volta in volta da invitare. Restano a carico dell'Ente Parco l'attività di pubblicizzazione dei suddetti incontri.C) Azione C: rappresenta l'azione mirata esclusivamente a favore della riduzione del conflitto tra le attività zootecniche e il lupo. Essa mira a fornire assistenza alla corretta gestione aziendale al fine di ridurre a limiti accettabili le perdite riconducibili a predazioni da lupo e a potenziare ed affinare il neonato sistema di "Allerta Allevatori Lupo". Tale Azione si svolgerà con le seguenti modalità:

- Sotto azione C1: corrisponderà al mantenimento e affinamento del sistema di allerta già attivato nel 2016 organizzando apposito database di allevatori cui inviare appositi sms indicanti il livello atteso di pericolo di predazione in funzione della presenza/assenza del predatore nei differenti settori del territorio dei comuni del Parco. Rispetto all'anno precedente il sistema funzionerà esclusivamente attraverso un canale diretto con gli allevatori (Parco/Allevatore). Questo, per evitare di diffondere notizie sullo status del lupo a livello mediatico che potrebbero causare

disguidi e paure ingiustificate nella popolazione. Potranno prendere parte al progetto, direttamente, tutti gli allevatori che nell'arco dell'anno 2016 hanno aderito all'iniziativa nonché tutti gli allevatori che sottoscriveranno l'adesione volontaria all'iniziativa. In questo contesto l'onere a carico della Società sarà quello di fornire il livello di allerta ed il perimetro interessato da tale allerta nonché quello di predisporre apposita domanda di adesione volontaria all'iniziativa..

- Sotto azione C2: rappresenterà un sistema di consulenza tecnica finalizzata all'individuazione e progettazione della più efficacie misura di prevenzione del danno, pur sapendo a priori che non è plausibilmente possibile azzerarlo completamente. L'iniziativa 2017 prevede un numero di interventi massimo di 5. Le cinque aziende sulle quali attuare il servizio di assistenza tecnica dovranno prioritariamente essere scelte tra quelle aventi carattere professionale e tra di esse, qualora lo si rendesse necessario, tra quelle aventi maggior numero di capi, proseguendo con quelle a maggiore rischio di predazione e quindi tra quelle che svolgono attività di trasformazione aziendale. A tale proposito verrà individuato un sistema a punteggio atto a stabilire univocamente la graduatoria di merito.
- Sotto azione C3: consisterà nell'attività di esposizione semestrale del lavoro svolto e della situazione lupo/allevatore, attraverso brevi articoli da pubblicare sul Notiziario del Parco a cadenza massima trimestrale e aggiornamenti a carattere informatico (sito) questi ultimi ogni qualvolta se ne rilevi l'importanza. La Società avrà anche l'onere di presiedere ad eventuali convegni organizzati dall'Ente ad oggi non prevedibili (massimo 3/anno), per illustrare l'attività svolta.

D) Azione D: consiste nel fornire al Parco un supporto tecnico finalizzato all'elaborazione di n.1 progetto di fattibilità (avente unicamente i contenuti di prefattibilità) nell'ambito della Misura M07.06 – "Investimenti per riqualificare il patrimonio culturale/naturale del paesaggio e dei siti ad alto valore naturalistico" - Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2014 – 2020.

Ai fini delle attività oggetto dell'incarico la Società si impegna a fornire apposite relazioni contenenti tutta l'attività e le iniziative svolte con le tempistiche di cui all'art. 4 del presente disciplinare.

ART. 3 - TERMINI DELL'INCARICO

L'incarico di cui al precedente articolo decorrerà dalla data o pubblicazione del presente disciplinare e si concluderà il 15/02/2018.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per le attività svolte nell'ambito del presente disciplinare, che la Società renderà nel periodo di cui all'art. 3, viene stabilito in € 10.000,00 a cui si sommerà l'IVA al 22%. Il compenso così stabilito sarà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento di apposita fattura, e consegna di un rapporto di lavoro svolto con le azioni attivate nel periodo stabilito, con le tempistiche e gli importi di seguito riportati:

- primo stato avanzamento lavori: pari al 40 % del compenso entro il 30/03/2017 dietro presentazione del programma di lavoro e consegna dei database e del modulo per l'adesione volontaria al sistema di allerta;

- secondo stato di avanzamento del 30% del compenso entro il 31/07/2017 dietro presentazione di report delle attività svolte;
- saldo del 30% del compenso entro il 15/02/2018 dietro presentazione di relazione finale dettagliata di tutta l'attività svolta nell'ambito del presente disciplinare.

Gli importi di cui alle modalità di pagamento si intendono esenti IVA, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali poste a carico della medesima Società.
In caso di ritardata consegna rispetto alle scadenze di cui sopra, sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) della relativa prestazione per ogni giorno di ritardo fino al 10° giorno e del 5‰ (cinque per mille) dall'undicesimo giorno fino alla consegna.

ART. 5 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

La società è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento. La comunicazione sarà effettuata su apposito modulo indicante gli estremi identificativi del /dei conti correnti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Qualunque variazione ai dati di cui sopra dovrà essere comunicata alla stazione appaltante entro e non oltre sette giorni dalla intervenuta variazione.

ART. 6 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il committente al risarcimento dell'eventuale danno.

ART. 7 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Qualora la società non rispetti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della Legge n. 136/2010.

ART. 8 - REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, secondo comma e 40 del T.U. dell'Imposta di Registro approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131. L'Imposta di Bollo ex DPR 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle fatture, nonché quietanze delle medesime, viene stabilita essere a carico dell'incaricato.

ART. 9 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati e le informazioni acquisiti nell'ambito del presente incarico saranno di proprietà del Committente e dovranno essere considerati riservati. Sarà facoltà della società incaricata utilizzare a scopo divulgativo-scientifico tali dati previa autorizzazione specifica da parte del Committente che a sua volta avrà l'obbligo di citare la fonte in caso di utilizzo.

ART. 10 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 la Società dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

ART. 11 - CONTROVERSIE

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Genova, rinunziando espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

ART. 12 - ACCETTAZIONE

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.

Per accettazione e conferma.

Il PIVIERE s.r.l.

IL DIRETTORE del PARCO dell'ANTOLA
Dott. Antonio Federici